

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria delle commissioni
delle istituzioni politiche
Servizi del Parlamento
3003 Berna

Procedura di consultazione

08.432n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori,

ringraziandovi per averci interpellato nell'ambito della procedura di consultazione citata, vi esprimiamo qui di seguito le nostre osservazioni.

➤ Tema dell'iniziativa

L'iniziativa parlamentare Marra del 9 giugno 2008 considera che gli stranieri della terza generazione nati in Svizzera devono poter ottenere la naturalizzazione agevolata su richiesta dei genitori o dei diretti interessati. Essendo già i loro nonni immigrati in Svizzera e i loro genitori nati e cresciuti in Svizzera, di fatto essi non sono più stranieri: generalmente si sentono svizzeri e vengono anche considerati tali.

Il progetto preliminare presentato dalla Commissione delle istituzioni politiche intende garantire ai giovani stranieri il diritto di acquisire, a determinate condizioni, la cittadinanza alla nascita modificando:

1. Costituzione federale, mediante la modifica dell'art. 38, la quale introduce la possibilità per la Confederazione di disciplinare l'acquisto della cittadinanza per nascita in Svizzera e di agevolare la naturalizzazione degli stranieri della terza generazione;
2. Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) con la completazione di un nuovo art. 31c che stabilisce:

"¹Il figlio nato da genitori stranieri può, su domanda, ottenere dalla Confederazione la naturalizzazione agevolata se:

- a. almeno uno dei nonni è nato in Svizzera oppure uno dei nonni è o è stato titolare di un diritto di dimora in Svizzera, e*
- b. almeno uno dei genitori è nato in Svizzera o aveva acquistato un permesso di dimora o un permesso di domicilio in Svizzera prima di compiere il dodicesimo anno di età; e*
- c. è nato in Svizzera; e*
- d. è titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio.*

²Il figlio naturalizzato acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune in cui è domiciliato al momento della domanda".

Contrariamente alla proposta respinta nel 2004 dal popolo e dai Cantoni, Ticino compreso con il 54.6% di voti contrari, la Commissione mira soltanto a una procedura agevolata per la naturalizzazione dei giovani stranieri della terza generazione in funzione di condizioni specifiche, mentre rimane esclusa l'acquisizione automatica della cittadinanza alla nascita (cfr. pag. 11 del rapporto).

La Commissione propone che la garanzia del diritto alla cittadinanza per nascita sia subordinata alla presentazione di una domanda (da parte dei genitori alla nascita del figlio o del candidato maggiorenne). Questo iter consentirebbe in particolare di attestare con certezza la volontà del richiedente di integrarsi nella società svizzera o dell'impegno dei genitori a educare il figlio in tal senso (cfr. pag. 11 del rapporto).

D'altro canto, per poter far valere la cittadinanza svizzera per nascita sul territorio elvetico, i richiedenti devono soddisfare criteri formali ben definiti. Saranno pertanto considerati stranieri della terza generazione soltanto le persone i cui nonni e genitori hanno o hanno avuto stretti legami con la Svizzera.

Prendiamo atto che la LCit, ed in modo particolare il nuovo art. 31c, disciplina in modo puntuale questa nozione e le condizioni cumulative ad essa correlate.

La nozione di straniero della terza generazione ai sensi del presente progetto preliminare è quindi nettamente più restrittiva di quella del progetto costituzionale respinto nel 2004, secondo cui bastava che uno dei genitori avesse frequentato almeno cinque anni di scolarità obbligatoria in Svizzera e fosse titolare da cinque anni di un permesso di dimora o di domicilio al momento della nascita del figlio (cfr. pag. 11 del rapporto).

➤ La situazione nel Cantone Ticino

Riteniamo opportuno far notare che nel nostro Cantone, sin dal 1974, è stata introdotta la naturalizzazione agevolata.

I presupposti giuridici e la procedura per ottenere la cittadinanza in via agevolata sono previsti dall'art. 11 cpv. 2 della Costituzione cantonale e dall'art. 24 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994 che testualmente recitano:

Art. 11 cpv. 2 Costituzione cantonale

"L'acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita".

Art. 24 cpv. 1, 2 e 3 LCCit

¹*Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dodici anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.*

²*La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.*

³*Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi tre anni precedenti la domanda, dev'essere sentito in via consultiva; ... omissis..."*

Trattandosi di un'agevolazione solamente a livello cantonale e comunale, la procedura svolta ai fini della concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è comunque identica in tutto e per tutto a quella di una naturalizzazione ordinaria.

Le sole differenze procedurali riguardano il fatto che il richiedente non è sottoposto ad esame, ritenuto che in questi casi l'interessato risiede ininterrottamente dalla nascita in Ticino e vi ha frequentato o sta frequentando le scuole, rispettivamente che non vi è una decisione di concessione dell'attinenza comunale da parte del legislativo, ma un preavviso da parte del Municipio.

A livello cantonale non vi è poi decisione del Gran Consiglio ma semplicemente una decisione del Consiglio di Stato. La domanda può essere inoltrata solamente entro i 22 anni compiuti, ritenuta una residenza ininterrotta nel Cantone dalla nascita e per almeno 12 anni.

➤ Osservazioni sulla consultazione

Come ben evidenziato nel rapporto esplicativo, il tema inerente la naturalizzazione di giovani stranieri è stato riproposto a più riprese ed in diverse forme, sempre con risultati negativi.

Il progetto sottoposto in consultazione è più limitato rispetto a quanto proposto in passato e, in particolare, non prevede un'assunzione automatica della cittadinanza.

I presupposti stabiliti nel progetto di legge per giustificare il diritto all'inoltro di una naturalizzazione in forma agevolata per giovani della terza generazione dovrebbero permettere di far considerare i richiedenti come sufficientemente integrati, mentre gli altri requisiti di idoneità, segnatamente il rispetto dell'ordine giuridico svizzero ed il fatto di non compromettere la sicurezza nazionale, compatibilmente con l'età dei richiedenti, dovrebbero essere esaminati al pari delle altre procedure di naturalizzazione agevolata e, per questi aspetti, anche attuato come nell'ambito delle naturalizzazioni ordinarie.

Limitatamente a queste considerazioni, e tenuto conto della legislazione vigente nel nostro Cantone in merito alle naturalizzazioni agevolate, sosteniamo i principi contenuti nella proposta formulata nell'ambito della consultazione.

A nostro parere tuttavia la norma proposta dovrebbe essere più restrittiva, quantomeno prevedendo di fissare un limite d'età massimo (ad esempio 22 anni) entro il quale la domanda di naturalizzazione agevolata dovrebbe essere inoltrata ed eventualmente altre condizioni inerenti la residenza (ad esempio una residenza ininterrotta in Svizzera precedente la domanda), siccome la disposizione dovrebbe essere volta a favorire i giovani della terza generazione nati e cresciuti nel nostro Paese, affinché si sentano pienamente integrati in Svizzera durante tutta la loro vita attiva.

Certi dell'attenzione che vorrete riservare a queste nostre osservazioni vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione degli enti locali, Residenza
- Ufficio centrale dello stato civile, Residenza
- Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Residenza